



Decreto Dirigenziale n. 61 del 02/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA DELLA POTENZA DI 33 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE DA UBICARSI NEL COMUNE DI BUONALBERGO (BN) IN LOCALITA' M. MORRONE, M. LA GUARDIA, SERRA VESCIGLI" - PROPONENTE PARCO EOLICO BUONALBERGO S.R.L. - CUP 4107.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stata revocata la D.G.R.C. n. 426 del 14/03/2008 (secondo cui le procedure di valutazione ambientale erano svolte dai Tavoli Tecnici) ed approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
 - g.1 verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - g.2 verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
 - g.3 VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;
- h. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo, nell'ambito della Commissione, una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta, salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'

AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10.04.2015, avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 839641 del 20/10/2010 contrassegnata con CUP 4107, la Parco Eolico Buonalbergo S.r.l., con sede nel Comune di Roma alla Via Valentino Mazzola 66, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *"Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 33 MW e relative opere connesse da ubicarsi nel Comune di Buonalbergo (BN) in località M. Morrone, M. La Guardia, Serra Vescigli"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012 di cui in premessa;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 74990 del 31/01/2013, la Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 246325 del 05/04/2013 dalle quali si evince quanto segue:
- c.1 in seguito alla variante relativa alla ubicazione della SE di Ariano Irpino e alla presenza di terreni gravati da usi civici, si è reso necessario modificare le opere di connessione e *"sviluppare il percorso del cavidotto interamente su strada pubblica"*;
- c.2 è stato modificato il lay-out degli aerogeneratori e il percorso del cavidotto, con interessamento anche del Comune di San Giorgio La Molara;
- d. che, con nota prot. reg. n. 551237 del 30/07/2013, si è comunicato - ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 - alla Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. l'intenzione di procedere all'archiviazione dell'istanza in parola per improcedibilità della stessa dovuta al fatto che, in seguito alle modifiche intervenute nel progetto e sopra richiamate (vedi punti c.1 e c.2), la società proponente - sebbene le circostanze lo rendessero necessario - non ha provveduto a trasmettere:
- d.1 nuovo avviso pubblicato sul quotidiano ai fini della consultazione pubblica (art. 23 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- d.2 copia dei necessari pareri acquisiti relativamente al progetto così come modificato;
- e. che al prot. reg. n. 703173 del 14/10/2013 sono state acquisite le osservazioni alla proposta di archiviazione di cui alla nota prot. reg. n. 551237 del 30/07/2013 presentate dalla Parco Eolico Buonalbergo S.r.l.;
- f. che, con nota prot. reg. n. 61576 del 28/01/2014, si è provveduto a confermare alla Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. la necessità - sulla scorta di quanto rappresentato dalla stessa Società proponente nella citata nota acquisita al prot. reg. n. 703173 del 14/10/2013 - di procedere:
- f.1 al deposito presso i comuni e le province interessati dal progetto aggiornato;
- f.2 alla trasmissione a tutti i soggetti competenti in materia ambientale della opportuna documentazione (progetto definitivo dell'impianto eolico *de quo*, comprensivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie al suo esercizio; Studio di Impatto Ambientale riferito a tale progetto nella sua interezza e sua Sintesi Non Tecnica);
- f.3 alla pubblicazione - contestualmente o successivamente al deposito - dell'avviso di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale;
- g. che, con nota acquisita al prot. reg. n. 304376 del 05/05/2014, la Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. ha trasmesso, tra le altre cose, copia del progetto definitivo modificato;

- h. che, a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti prot. reg. n. 498002 del 16/07/2014 concernenti il progetto acquisito al prot. reg. n. 304376 del 05/05/2014, la Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. ha trasmesso - con nota acquisita al prot. reg. n. 56868 del 28/01/2015 - osservazioni alla richiesta di integrazioni, allegandovi - in luogo di quanto richiesto ai fini del completamento della procedura di VIA - solo SIA integrativo e cartografia;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 18/06/2015, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta da ARPAC – giudizio di improcedibilità per l'istanza *de quo* per i motivi sotto riportati:

“In assenza di riscontro alla richiesta di integrazioni prot. reg. n. 498002 del 16/07/2014, l'Autorità Competente - con nota prot. reg. n. 12441 del 12/01/2015 - ha inviato al Proponente preavviso di archiviazione ai sensi dell'art. 10Bis della L. n. 241/90.

Al preavviso di archiviazione il Proponente ha risposto con nota acquisita al prot. reg. n. 56868 del 28/01/2015, argomentando una serie di osservazioni ai sensi dell'art.10bis della L.241/90 che non consentono, comunque, di superare le criticità oggetto della richiesta di integrazioni di cui alla citata nota prot. n. 498002 del 16/07/2014.

In particolare, dal punto di vista giuridico, è destituita di ogni fondamento l'affermazione, contenuta nella nota in oggetto, secondo cui la scrivente UOD avrebbe “esaurito il proprio potere di pronunciarsi autonomamente e con provvedimento a sé stante sull'istanza di VIA...mentre la VIA deve essere svolta nella Conferenza di Servizi prevista dall'art. 12 D. Lgs. 387/2003”.

Infatti, per quanto concerne i rapporti tra le procedure di VIA e di Autorizzazione Unica, l'autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione VI), con Sentenza n. 6656 del 2007, ha dichiarato che “il decorso del termine di 180 giorni per l'ottenimento dell'autorizzazione unica configura una fattispecie di silenzio assenso”; affermando questo, il Giudice amministrativo ha però precisato che “qualora nel termine di durata della procedura di autorizzazione unica non sia intervenuto il provvedimento di VIA relativo all'impianto, non potrà validamente formarsi il suddetto silenzio assenso”, stabilendo, in via indiretta, che l'autorizzazione unica non può sostituire in nessun modo la valutazione di impatto ambientale, restando le due procedure indipendenti ed autonome tra loro. Così pure TAR Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza n. 59 del 2008: “Nell'ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e CDR, la procedura di VIA costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all'autorizzazione dell'impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all'esito del primo (endo)procedimento risultano necessarie e strumentali ai fini dell'adozione delle determinazioni conclusive del diverso procedimento autorizzativo”.

Permangono, quindi, tutte le criticità e lacune per le quali era stata formulata la richiesta di integrazioni, ovvero:

- 1. nessuna certificazione della producibilità attesa, poiché lo studio anemologico con l'indicazione delle “ore equivalenti dell'impianto” pari a 2009 ore annue risulta essere datato ottobre 2010 ed è relativo ad un lay-out di impianto per il quale non risultano specificate le coordinate né alcuna rappresentazione cartografica e comunque differente dal Lay.out al 2014;*
- 2. non è stato fornito alcuno “studio geologico adeguato ad un livello di progettazione definitiva”, relativamente al caviddotto e agli aerogeneratori del lay-out d'impianto del 2014, in quanto si rendeva necessario aggiornare gli studi specialistici relativi al precedente lay-out di impianto (ante 2013);*
- 3. non sono state fornite alcune planimetrie e sezioni di dettaglio per il progetto della viabilità da adeguare e/o realizzare ex novo e delle piazzole per ciascuno degli aerogeneratori, i cui siti presentano contesti morfologici estremamente differenti. Si rileva che le piazzole in fase di cantiere per la realizzazione degli aerogeneratori sono indicate come piazzola tipo nelle dimensioni standard 20m x 16m (a pag. 117 nel SIA), invece nel computo dei movimenti terra la medesima piazzola tipo ha dimensioni pari a 30m x 20m con uno scotico di 40 cm. Infine nella tavola 7 la medesima piazzola tipo è riportata con misure standard pari a 30m x 25m ad ulteriore conferma*

- dell'incongruenza segnalata con la richiesta di integrazioni;*
4. *non è stato fornito uno studio approfondito relativo al calcolo volumetrico degli scavi e dei rinterri, adeguato con i quantitativi derivanti dallo scavo delle fondazioni degli aerogeneratori, delle piazzole, del cavidotto e della sottostazione elettrica e della viabilità oggetto di intervento, come da lay put aggiornato nel 2014;*
 5. *non è stata fornita la modalità di gestione dei materiali ottenuti dalle operazioni elencate al punto precedente;*
 6. *non sono state fornite indicazioni relative alla viabilità di accesso al sito di cantiere dai grandi assi di comunicazione, fornendo indicazioni di dettaglio per l'adeguamento della viabilità esistente e l'attraversamento dei centri abitati; le stesse indicazioni non possono essere di stretta competenza del progetto esecutivo come dichiarato dal proponente;*
 7. *non sono state fornite indicazioni progettuali di dettaglio e contestualizzate alle condizioni morfologiche, relativamente alle attività di cantiere, ad esempio le aree di deposito dei materiali scavati (anche per la realizzazione del cavidotto), le modalità di regimentazione e trattamento delle acque di dilavamento, etc.;*
 8. *non è stata fornita una relazione sul rischio di incidenti in caso di rottura accidentale del rotore, con elaborati, grafici delle aree interessate da ogni aerogeneratore con l'indicazione della gittata massima, con particolare riferimento alle strade, alle abitazioni ed alle linee elettriche. E' stata riportata una distanza standard per la ricaduta dei frammenti inferiore a 300m. Si rileva che tale dato non è stato individuato sulla base di un calcolo o studio specifico, e non risulta chiaro come sia stato prodotto. Si rappresenta che gli aerogeneratori B4 e B5 sono rispettivamente distanti dall'elettrodotta circa 200 m. e 100 m. Inoltre l'aerogeneratore B8 sembrerebbe coincidente con la linea ad alta tensione dell'elettrodotta;*
 9. *non è stata valutata la compatibilità elettromagnetica, con particolare riferimento ad eventuali tratti con affiancamento di cavidotti a servizio di impianti eolici aventi la medesima soluzione di connessione, e non è stato fornito il calcolo cumulativo della DPA , né le planimetrie in scala adeguata in corrispondenza dei punti sensibili;*
 10. *non è stata fornita alcuna valutazione previsionale dell'impatto acustico che tenga conto anche degli impatti cumulativi derivanti da tutti gli impianti eolici esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione;*
 11. *non è stato fornito un inquadramento cartografico con disposizione univoca degli aerogeneratori (e delle opere connesse) in relazione alle strutture insediative, le infrastrutture, i beni culturali, ambientali e archeologici, e delle aree di "probabile interesse archeologico";*
 12. *non è stata adeguata la relazione paesaggistica a quanto previsto dal DPCM 12/12/2005;*

Si ribadiscono, inoltre, gli aspetti critici procedurali attinenti anche gli obblighi dell'informazione e della partecipazione pubblica, già segnalati e anche essi oggetto di richiesta di integrazione mai riscontrata:

1. *mancata risposta esplicita alle osservazioni del Sig. Pacifico trasmesse al Proponente dall'Autorità competente;
(Ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 152/2006, "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi". L'osservazione del Sig. Pacifico, e la mancata risposta fornita dal proponente alla stessa, sono stati tenuti in considerazione dalla scrivente UOD, ai fini dell'emissione del presente parere negativo VIA.);*
2. *mancato deposito del progetto al comune di Ginestra degli Schiavoni e assenza di detto Comune nell'avviso, necessario in quanto pur se il Proponente stesso dichiara che "il tratto di cavidotto che attraversa il Comune di Ginestra degli Schiavoni è minimo, si tratta davvero di poche decine di metri", è pur sempre interessato il territorio di detto Comune;*
3. *mancata pubblicazione sul quotidiano ai fini della consultazione del coinvolgimento del Comune di Ginestra degli Schiavoni;*
4. *pareri agli atti riguardanti il precedente lay out (2011) e non quello oggetto di consultazione (2014)(il che integra violazione dell'art. 23 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
Si rileva che questi ultimi quattro punti evidenziano non solo inadempienze relative alle specifiche disposizioni testé citate sulla procedura VIA, ma anche la violazione del principio (di*

cui le singole disposizioni violate sono espressione) di partecipazione del pubblico alle decisioni aventi ricadute su valori ambientali, più volte sancito in maniera chiara e consolidata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Si rammenta in proposito che i principi di partecipazione e di informazione nei procedimenti in materia ambientale hanno avuto un primo riconoscimento da parte della Comunità Europea proprio in relazione al procedimento di VIA disciplinato dalla direttiva n. 85/337/CE, in quanto la procedura di VIA ha ad oggetto opere di rilevante impatto, il cui procedimento di approvazione deve necessariamente tenere conto delle esigenze e, in generale, delle osservazioni dei cittadini. L'importante ruolo che assume la partecipazione del pubblico nei procedimenti in materia ambientale trova poi un riconoscimento generale nella Convenzione di Aarhus, firmata in data 25.06.1998, laddove si afferma a chiare lettere il principio secondo cui il riconoscimento del diritto di ogni persona all'accesso alle informazioni ambientali ed alla partecipazione nei procedimenti decisionali può portare al miglioramento della qualità e dell'applicazione delle decisioni e contribuire alla sensibilizzazione diffusa riguardo alle tematiche ambientali (Cfr da ultimo Corte di Giustizia UE Sentenza 16/04/2015 nella causa C-570/13)";

- b. che la Parco Eolico Buonalbergo S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 18/10/2010, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ARPAC nell'ambito della Convenzione approvata con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, di cui in premessa,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere giudizio di improcedibilità per l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA/VI/VAS espresso nella seduta del 18/06/2015, per il progetto di *"Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 33 MW e relative opere connesse da ubicarsi nel Comune di Buonalbergo (BN) in località M. Morrone, M. La Guardia, Serra Vescigli"*, proposto dalla Parco Eolico Buonalbergo S.r.l., con sede nel Comune di Roma alla Via Valentino Mazzola 66, per i motivi di cui al punto a. del RILEVATO.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente Parco Eolico Buonalbergo S.r.l.;
 - 3.2 alla Provincia di Benevento;
 - 3.3 al Comune di Buonalbergo (BN);
 - 3.4 alla DG 51 02 UOD 04 Energia e Carburanti;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio